

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

**Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.**

**Art. 53**

*(Modifiche all' articolo 21 della legge regionale 28/2002 )*

1. All' articolo 21 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** alla lettera c) del comma 1 la parola << contabili >> è sostituita dalla seguente: << legali >>;

**b)** il comma 4 è sostituito dal seguente:

**<<4.** Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.>>;

**c)** al comma 7 le parole << sugli atti dell'Associazione >> sono soppresse.